



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 19-12-2019

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.lgs. 19 agosto 2016 n°175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n°100 Ricognizione partecipazioni possedute Individuazione partecipazioni da alienare Determinazioni per alienazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 11:15, presso questa Sede Municipale

assiste il Segretario Comunale BASILIO PERTOSA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. ADOLFO VALENTE



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con decreto prefettizio n. 18914 del 26 marzo 2019 sono stati convocati, per domenica 26 maggio c.a., i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di questo comune;
- per le elezioni comunali suddette è stata presentata una sola lista di candidati e che, pertanto, ai fini della validità delle consultazioni trova applicazione l'art. 71, comma 10, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- a fronte di n. 2865 cittadini aventi diritto al voto, di cui n. 533 residenti all'estero (AIRE), è emerso, dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, il mancato raggiungimento del quorum previsto dal suddetto art. 71, a seguito del quale il Presidente ha dichiarato nulle le elezioni;

VISTO il Decreto Prefettizio n. 0031503 del 29.05.2019 di nomina del Commissario come previsto dall'art. 85 comma 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 nella persona del Dott. Adolfo Valente;

RICORDATO che al Commissario Prefettizio, per la provvisoria gestione del Comune di Torre de' Passeri, fino all'insediamento degli organi ordinari che saranno eletti nel prossimo turno elettorale ordinario, sono attribuiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

PREMESSO, altresì, che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;

Visto l'art.42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267;

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n°175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n°124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n°100 (di seguito indicato come Decreto correttivo);

Visto che ai sensi dell'art.4, comma 1 del citato T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, ai sensi del comma 2 del citato art.4 T.U.S.P.:

- può direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, può, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del suindicato, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Richiamata la propria deliberazione n°21 del 27/09/2017 con la quale, secondo quanto stabilito dall'art.24, comma 1 T.U.S.P., il Comune ha provveduto, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato T.U.S.P., vale a dire il 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Dato atto che una volta operata la ricognizione straordinaria di cui al punto precedente, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 comma 4 T.U.S.P., di procedere alla razionalizzazione, entro il 31 dicembre, delle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente e di trasmettere il relativo piano alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze (di seguito anche MEF) oltre che alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Considerato, altresì, che le disposizioni del più volte citato T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3 bis, D.L. n°138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Torre de' Passeri e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che il medesimo affidamento rispetti i requisiti di cui all'art.16 T.U.S.P. in materia di società in house;

- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente ;

Dato atto che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P., che rispettino i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfino il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite dell'80% anche a finalità diverse, salvo il rispetto di quanto stabilito dall'art.4, comma 1 T.U.S.P., a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con Delibera di Consiglio n°10 del 22/02/2018;

Considerato che la ricognizione è atto obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 T.U.S.P.;

Dato atto :

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato dalla Relazione Tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale , con incluso l'esito della ricognizione, di cui alle citate note dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta, (All.A);

- con Delibera C.C. n. 21 del 27/09/2017 avente ad oggetto: "Revisione Straordinaria delle Partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016", nell'ambito della ricognizione Straordinaria delle società partecipate dal Comune di Torre de' Passeri , si è proceduto all'individuazione delle partecipazioni in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (scopo e oggetto), che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (economicità), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (parametrici);

- in base alla ricognizione di cui sopra le partecipazioni che non rispettano i requisiti minimi sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016;

- il Consiglio Comunale con proprio atto n. 21 del 27/09/2017 ha deciso di alienare le partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- ✓ PESCARAINNOVA S.R.L.
- ✓ AMBIENTE S.p.A



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

✓ GAL Terre Pescaresi

Acquisiti i relativi pareri;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra esposto, sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni, per le quali il Responsabile del Settore Amministrativo con Determina n. 86 del 25/09/2018 ha già avviato procedura di dismissione:

le attività svolte dalle società consortili non sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, ai sensi del comma 611 art. 1 della Legge 23/12/2014, nr 190;

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
Cessione/Alienazione quote	PESCARAINNOVA S.R.L.	1
	AMBIENTE S.p.A.	2,74
	GAL Terre Pescaresi	0,01

- **Dato** atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
- **Tenuto conto** del parere già espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 ;

Visto il comma 7 del citato art.20 TUSP, il quale dispone, tra l'altro: *"La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti..."* ;

Viste le Linee Guida adottate dal MEF - Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti;
Visto l'art.42, comma 2 lettera, d.lgs. n°267/2000, concernente le competenze del Consiglio Comunale;

Preso atto del parere favorevole espresso dai Responsabili di Settore in ordine alla regolarità tecnica;

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

- 2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) di mantenere, pertanto, la seguente partecipazione :
 - ACA;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 6) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa

(ART. 49, comma 1° T.U. E.L. D. LGS. N. 267/2000. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000)

Favorevole

Torre de' Passeri, lì 13-12-2019

**Il Responsabile del Servizio
Gianluca Borsetti**

Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa

(ART. 49, comma 1° T.U. E.L. D. LGS. N. 267/2000. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000)

Favorevole

Torre de' Passeri, lì 19-12-2019

**Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa GRAZIELLA DI DOMENICO**



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa
(ART. 49, comma 1° T.U. E.L. D. LGS. N. 267/2000. Si attesta, altresì, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000)
Favorevole

Torre de' Passeri, lì 13-12-2019

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa NICOLETTA D'INNOCENZO

- E' divenuta esecutiva il 19-12-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000).
- E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Torre de' Passeri, lì 09-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BASILIO PERTOSA